

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

19170/09

UDIENZA CAMERA  
DI CONSIGLIO  
DEL 01/04/2009



SENTENZA

N. 1266/09

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. FAZZIOLI EDOARDO	PRESIDENTE	
1. Dott. ZAMPETTI UMBERTO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. DI TOMASSI MARIATESTEFANIA	"	N. 004374/2009
3. Dott. BRICCHETTI RENATO	"	
4. Dott. CASSANO MARGHERITA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

*lexARI.23 + sc*

1) SCHIRRIPA PASQUALE N. IL 29/04/1946  
avverso ORDINANZA del 27/10/2008  
TRIBUNALE LIBERTIA' di REGGIO CALABRIA

sentita la relazione fatta dal Consigliere  
ZAMPETTI UMBERTO  
Letta/sentite le conclusioni del P.G. Dr. L. CIAMPOLI

*che ha richiesto il rinvio del ricorso -  
Nessuno presente per la difesa -*

- OSSERVA -

1. Con ordinanza in data 27.10.2008 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ex art. 309 Cpp, rigettava la richiesta di riesame proposta da Schirripa Pasquale avverso il provvedimento del Gip dello stesso Tribunale in data 07.10.2008 impositivo nei suoi confronti di custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 Dpr 309/90 [rispettivamente di cui ai capi A), C) ed E) della rubrica provvisoria].-

Detto Tribunale dapprima rigettava le questioni preliminari proposte dalla difesa del predetto imputato, in tal senso affermando sia la legittimità del diniego di accedere agli atti prima dell'interrogatorio di garanzia, sia la legittimità delle intercettazioni disposte con ascolto remoto presso gli uffici della p.g. operante.-

Di poi il Tribunale esaminava il vasto materiale di indagine (costituito da intercettazioni, servizi di osservazione e controllo, sequestri di droga, informative provenienti dagli USA) per rilevare la sicura sussistenza -a questi fini- di elementi di gravità indiziaria in capo all'odierno ricorrente Schirripa Pasquale, padre di Schirripa Giulio, considerato il principale attore della presente vicenda.-

Le indagini, svolte in collaborazione con gli inquirenti statunitensi, riguardano un rilevante flusso di importazione di stupefacenti, in particolare cocaina, dagli USA alla Calabria gestito per anni dalla famiglia Schirripa. Alcuni esponenti di tale famiglia (tra cui l'anzidetto Giulio e suo fratello Vincenzo) curavano, da New York, l'acquisto della droga da un cartello di narcotrafficienti messicani, provvedendo quindi a spedirla in Calabria ove altri esponenti della stessa famiglia (tra cui Pasquale, odierno ricorrente, e sua moglie Roccisano Teresa), e persone collegate, ne curavano la ricezione ed il successivo smistamento.-

L'imponente suddetto materiale consentiva -secondo l'ordinanza in esame- di mettere a fuoco il rilevante ruolo dell'anzidetto Schirripa Pasquale : costui, vero terminale organizzativo in Calabria della delineata associazione, concordava le più rilevanti decisioni; teneva i contatti con i più importanti acquirenti; inviava il denaro ai figli negli Stati Uniti per gli acquisti; vantava amicizie nella malavita newyorkese utili ai figli stessi nei momenti di difficoltà. Venivano quindi esaminati i numerosi colloqui telefonici da cui tutto ciò emergeva, anche con riferimento alle pregresse transazioni di stupefacenti, nonché riportati gli elementi di diretto coinvolgimento di Schirripa Pasquale negli ultimi episodi specifici, come quello del 09 e 11 aprile 2008 quando fu sequestrato in modo riservato il quantitativo di kg. 3,334 di cocaina (un terzo dei 10 chili importati) che egli ed il figlio Giulio avevano nascosto dietro casa (operazione osservata direttamente dalla p.g.), e quello degli ultimi giorni del maggio 2008, quando pervennero 2 chili di cocaina e Pasquale ne tratta con il figlio Giulio.-

Così ritenuta la gravità indiziaria, il Tribunale rilevava anche la concreta ricorrenza di esigenze cautelari, per il pericolo di inquinamento probatorio, per quello di fuga (posta la rete di appoggi

internazionali) e per il pericolo di recidiva, anche in ragione dei suoi precedenti penali di condanna.-

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto indagato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni : a) nullità dell'interrogatorio in sede di convalida, avente anche funzione di garanzia, per omesso accesso agli atti in favore della difesa, essendosi proceduto ex art. 390, comma 3 bis, Cpp; b) inutilizzabilità delle intercettazioni per essere avvenute le operazioni di registrazione in modo difforme dal dovuto; in particolare sembra potersi dedurre -sostiene il ricorrente- che l'impianto della Procura sia stato utilizzato solo per l'instradamento dei flussi; c) inutilizzabilità delle intercettazioni disposte su utenze straniere; d) vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, in particolare in merito alla durata del presunto sodalizio (le indagini erano durate pochi mesi) ed allo specifico apporto che esso ricorrente avrebbe fornito, mancando anche una verifica della reale natura della sostanza sequestrata l'11 aprile 2008.-

3. Il ricorso, fondato in relazione alla prima deduzione, deve essere accolto nei limiti e nei termini di cui alla seguente motivazione.-

Il tema proposto con l'impugnazione difensiva, nel suo primo motivo di ricorso, riguarda la dedotta nullità dell'interrogatorio in sede di convalida (che tiene luogo di quello di garanzia), e quindi -per conseguenza- l'inefficacia della misura custodiale, nel caso in cui, non essendo il P.M. intervenuto all'udienza di convalida, ed avendo inviato lo stesso le sue "richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano", ex art. 390, comma 3 bis, Cpp, sia stato impedito l'accesso a tali atti alla difesa dell'indagato. Il Tribunale territoriale ha risolto tale questione facendo riferimento a quella giurisprudenza (citata nella gravata ordinanza; ma nello stesso senso cfr. anche Cass. Pen. Sez. 1°, n. 32030 in data 14.03.2007, Rv. 237269, Pinna; Cass. Pen. Sez. 6°, n. 43614 in data 11.10.2007, Rv. 238401, Guerrieri; ecc.) che dà risposta negativa all'anzidetto quesito. Ritiene invece questa Corte che sia preferibile il diverso indirizzo ribadito da plurime decisioni di questa sede di legittimità (cfr., in tal senso, Cass. Pen. Sez. 2°, n. 10492 in data 23.02.2006, Rv. 233736, Basile; Cass. Pen. Sez. 4°, n. 42686 in data 14.06.2007, Rv. 237984, Kurti; ecc.) che così statuisce : *"Qualora, essendosi disposta l'applicazione di una misura cautelare all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto [o del fermo] sulla base di una richiesta scritta fatta pervenire, ai sensi dell'art. 390, comma 3 bis, Cpp dal pubblico ministero non comparso, venga impedito al difensore di prendere visione, prima dell'interrogatorio, di detta richiesta e della documentazione allegata, ciò costituisce causa di nullità dell'interrogatorio stesso e comporta quindi, ai sensi dell'art. 302 Cpp, la perdita di efficacia della misura"*. Ritiene invero questa Corte che ragione preminente all'opzione interpretativa qui privilegiata sia quella stessa rinvenibile nella motivazione della sopra citata sentenza "Basile" che

*Calligaris*

Trasmessa copia ex art. 23  
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332

Roma, il 7 MAG. 2009

fa riferimento alle ragioni fondative dell'ordinanza n. 424/2001 della Corte Costituzionale e quindi, alla necessità di ritenere dovuto un contraddittorio cartolare tra le parti che compensi la facoltà data al P.M. di non comparire e di affidare allo scritto quella che sarebbe stata l'esposizione orale ex art. 391 Cpp. Va poi rilevato (e anche ciò è portato a sostegno del qui accolto indirizzo giurisprudenziale) come, se è pur vero che l'udienza di convalida è finalizzata alla verifica dell'operato degli inquirenti, se però ne segua emissione di misura cautelare, l'interrogatorio dell'indagato in tale sede svolga anche funzione di garanzia (come appunto stabilisce l'art. 294 Cpp) di tal che sarebbe irragionevole impedire la conoscenza degli atti in capo alla difesa, e così garantire effettiva parità tra le parti. Tale essendo il principio di diritto da affermare, l'impugnata ordinanza -che diversamente ha deciso- deve essere annullata sul punto, imponendosi rinvio che tenga conto di quanto qui stabilito e che verifichi (attività non esperibile da questa Corte) in fatto se gli atti prodotti dal P.M. siano stati posti a disposizione della difesa e, soprattutto, se questa abbia effettivamente -come sostenuto nel ricorso- presentato richiesta di accesso non accolta, ed anzi impedita, dal Gip. Trattasi, infatti, di profilo in fatto non affrontato dall'impugnata ordinanza posto che la stessa taglia in radice il nodo in modo negativo. Le altre proposte questioni restano assorbite.-

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Reggio Calabria. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, Disp. Att. Cpp.-

Così deciso in Roma il giorno 01 Aprile 2009.-

Il Consigliere estensore

Umberto Zampetti



Il Presidente

Edoardo Fazzioli



**DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA**

**- 7 MAG. 2009**



**IL CANCELLIERE**  
S. F. Esola